



MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
D.G.I.E.P.M. – Uff. IV

***GUIDA ALLA NOTIFICA ALL'ESTERO
DEGLI ATTI GIUDIZIARI ED EXTRAGIUDIZIARI
IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE***

Gennaio 2005

L'esigenza di realizzare una "Guida alla notifica all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale" nasce dalla esperienza quotidiana presso l'Ufficio IV della DGIEPM.

Esperienza che ha evidenziato quanto la disinformazione, la difficoltà da parte di molti Uffici giudiziari di accedere alla rete Internet, nonché la non immediata reperibilità di strumenti di lavoro (codici, manuali, raccolte varie), da parte degli operatori privati e istituzionali della giustizia, contribuiscano a far lievitare ulteriormente i tempi notoriamente già lunghi del procedimento di notifica.

Il lavoro capillare di "istruzioni per l'uso", svolto prevalentemente al telefono, talvolta mediante invio per fax del materiale richiesto e, negli ultimi tempi, anche a mezzo di posta elettronica, ha consentito di ottenere un risultato che riteniamo più che soddisfacente.

Il numero delle pratiche relative alla materia in questione, trattate da questo Ufficio, è passato da 908 nell'anno 2000 a 480 a fine 2004. Verosimilmente anche l'anno in corso si chiuderà con una ulteriore diminuzione.

Come è accaduto? Sicuramente non è diminuito il numero delle cause civili che i Tribunali italiani devono smaltire ogni anno.

Questo Ufficio ha semplicemente cessato di fungere da centro di smistamento della corrispondenza proveniente dalle Autorità giudiziarie civili italiane ed è diventato, per contro, il punto di riferimento per studi legali, uffici giudiziari e talvolta anche privati cittadini, sovente confusi da informazioni discordanti o non aggiornate sulla normativa in vigore.

Si auspica che la realizzazione della "Guida" e la sua pubblicazione su Internet, possano agevolare l'iter di espletamento delle notifiche, portando maggiore chiarezza in materia.

Per eseguire correttamente dall'Italia la notifica all'estero di un atto giudiziario o extragiudiziario in materia civile e commerciale, è opportuno, inizialmente, consultare la seguente **tabella**:

PAESE	CONVENZIONE BILATERALE	CONVENZIONE L'AJA 1.3.1954	CONVENZIONE L'AJA 15.11.1965	REGOLAMENTO C.E.1348/2000
AFGHANISTAN				
ALBANIA				
ALGERIA				
ANDORRA				
ANGOLA				
ANTIGUA E BARBUDA			1.11.1981	
ARABIA SAUDITA				
ARGENTINA	Roma 9.12.1987	9.7.1988	1.12.2001	
ARMENIA	Roma 25.1.1979	29.1.1997		
AUSTRALIA	Londra 17.12.1930			
AUSTRIA	Vienna 30.6.1975	12.4.1957		31.5.2001
AZERBAIJAN	Roma 25.1.1979			
BAHAMAS			1.2.1998	
BAHREIN				
BANGLADESH				
BARBADOS			1.10.1969	
BELGIO		23.6.1958	18.1.1971	31.5.2001
BELIZE				
BENIN				
BIELORUSSIA	Roma 25.1.1979	17.5.1993	1.2.1998	
BOLIVIA				
BOSNIA- ERZEGOVINA	Roma 3.12.1960	23.8.1993		
BOTSWANA			1.9.1969	
BRASILE	Roma 17.10.1989			
BRUNEI				
BULGARIA	Roma 18.5.1990		1.8.2000	
BURKINA FASO				
BURUNDI				
CAMBOGIA				
CAMERUN				
CANADA	Londra 17.12.1930		1.5.1989	
CAPO VERDE				
CENTRAFRICA				
CIAD				
CILE				
CINA	Pechino 20.5.1991	20.12.99(solo Macao)	1.1.1992	
CIPRO		1.3.2001	1.6.1983	1.5.2004
CITTA' DEL VATICANO	Roma 6.9.1932	17.5.1967		
COLOMBIA				
COMORE				
CONGO				
COREA			1.8.2000	
COSTA D'AVORIO				
COSTA RICA				
CROAZIA	Roma 3.12.1960	5.4.1993		
CUBA				
DANIMARCA		18.11.1958	1.10.1969	
DOMINICA				
ECUADOR				

PAESE	CONVENZIONE BILATERALE	CONVENZIONE AJA 1.3.1954	CONVENZIONE AJA 15.11.1965	REGOLAMENTO C.E. 1348/2000
EGITTO	Roma 2.4.1974	16.11.1981	10.2.1969	
EL SALVADOR				
EMIRATI ARABI UNITI				
ERITREA				
ESTONIA			1.10.1996	1.5.2004
ETIOPIA				
FIJI				
FILIPPINE				
FINLANDIA		12.4.1957	10.11.1969	31.5.2001
FRANCIA	Roma 12.1.1955	22.6.1959	1.9.1972	31.5.2001
GABON				
GAMBIA				
GEORGIA				
GERMANIA		1.1.1960	26.6.1979	31.5.2001
GERUSALEMME				
GHANA				
GIAMAICA				
GIAPPONE	Tokyo 5.10.1937	26.7.1970	27.7.1970	
GIBUTI				
GIORDANIA				
GRAN BRETAGNA	Londra 17.12.1930		10.2.1969	31.5.2001
GRECIA			18.9.1983	31.5.2001
GRENADA				
GUATEMALA				
GUINEA				
GUINEA BISSAU				
GUINEA EQUATORIALE				
GUYANA				
HAITI				
HONDURAS				
INDIA				
INDONESIA				
IRAN				
IRAQ				
IRLANDA			4.6.1994	31.5.2001
ISLANDA				
ISRAELE		19.8.1968	13.10.1972	
KAZAKISTAN	Roma 25.1.1979			
KENIA	Londra 17.12.1930			
KIRGHIZISTAN	Roma 25.1.1979	14.8.1997		
KUWAIT	Al Kuwait 11.12.2002		1.12.2002	
LAOS				
LESOTHO				
LETTONIA		12.9.1993	1.11.1995	1.5.2004
LIBANO	Beirut 10.7.1970	7.1.1975		
LIBERIA				
LIBIA				
LIECHTENSTEIN				
LITUANIA		17.7.2003	1.6.2001	1.5.2004
LUSSEMBURGO		12.4.1957	7.9.1975	31.5.2001

PAESE	CONVENZIONE BILATERALE	CONVENZIONE AJA 1.3.1954	CONVENZIONE AJA 15.11.1965	REGOLAMENTO C.E. 1348/2000
MACEDONIA	Roma 3.12.1960	20.3.1996		
MADAGASCAR				
MALAWI			1.12.1972	
MALAYSIA	Londra 17.12.1930			
MALDIVE				
MALI				
MALTA				1.5.2004
MAROCCO	Roma 12.2.1971	14.9.1972		
MAURITANIA				
MAURITIUS				
MESSICO			1.6.2000	
MOLDOVA	Roma 25.1.1979	3.11.1993		
MONACO PRINC.				
MONGOLIA				
MOZAMBICO				
MYANMAR				
NAMIBIA				
NEPAL				
NICARAGUA				
NIGER				
NIGERIA				
NORVEGIA		20.7.1958	1.10.1969	
NUOVA ZELANDA	Londra 17.12.1930			
OMAN				
PAESI BASSI		27.6.1959	2.1.1976	31.5.2001
PAKISTAN			1.8.1989	
PANAMA				
PARAGUAY				
PERU'				
POLONIA	Varsavia 28.4.1989	13.3.1963	1.9.1996	1.5.2004
PORTOGALLO		31.8.1967	25.2.1974	31.5.2001
QATAR				
REP. CECA	Praga 6.12.1985	1.1.1993	1.1.1993	1.5.2004
REP.DEM. CONGO				
REP. DOMINICANA				
REP. SLOVACCA	Praga 6.12.1985	1.1.1993	1.1.1993	1.5.2004
ROMANIA	Bucarest 11.11.1972	29.1.1972	1.4.2004	
RUANDA				
RUSSIA	Roma 25.1.1979	26.7.1967	1.12.2001	
SALOMONE				
SAN MARINO	Roma 31.3.1939		1.11.2002	
SAO TOME' E PRINCIPE				
SENEGAL				
SERBIA E MONTENEGRO	Roma 3.12.1960	11.12.1962		
SEYCHELLES			1.7.1981	
SIERRA LEONE				
SINGAPORE	Londra 17.12.1930			
SIRIA				
SLOVENIA	Roma 3.12.1960	8.6.1992	1.6.2001	1.5.2004
SOMALIA				
SPAGNA	Madrid 22.5.1973	19.11.1961	3.8.1987	31.5.2001
SRI LANKA	Londra 17.12.1930		1.6.2001	

PAESE	CONVENZIONE BILATERALE	CONVENZIONE AJA 1.3.1954	CONVENZIONE AJA 15.11.1965	REGOLAMENTO C.E. 1348/2000
ST. KITTS AND NEVIS, ST. LUCIA	Londra 17.12.1930			
ST. VINCENT E GRENADINE	Londra 17.12.1930		27.10.1979	
STATI UNITI D'AMERICA			10.2.1969	
SUD AFRICA				
SUDAN				
SURINAME		7.9.1977		
SVEZIA		19.2.1958	1.10.1969	31.5.2001
SVIZZERA		5.7.1957	1.1.1995	
SWAZILAND				
TAGIKISTAN	Roma 25.1.1979			
TANZANIA	Londra 17.12.1930			
THAILANDIA				
TOGO				
TONGA	Londra 17.12.1930			
TRINIDAD- TOBAGO				
TUNISIA	Roma 15.11.1967			
TURCHIA	Roma 10.8.1926	11.7.1973	28.4.1972	
TURKMENISTAN	Roma 25.1.1979			
TUVALU	Londra 17.12.1930			
UCRAINA	Roma 25.1.1979	10.6.1999	1.12.2001	
UGANDA				
UNGHERIA	Budapest 26.5.1977	18.2.1966	1.4.2005	1.5.2004
URUGUAY				
UZBEKISTAN		2.12.1996		
VANUATU	Londra 17.12.1930			
VENEZUELA			1.7.1994	
VIETNAM				
YEMEN				
ZAMBIA				
ZIMBABWE				

Accanto al Paese di destinazione sono indicate l'eventuale Convenzione bilaterale, le Convenzioni firmate a l'Aja il 1° marzo 1954 e il 15.11.1965, nonché il Regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio del 29.5.2000, ove applicabili.

Nel caso in cui l'Italia risulti legata ad un altro Paese sia da una Convenzione bilaterale che da una o più convenzioni multilaterali in materia civile e commerciale, l'accordo multilaterale prevale su quello bilaterale. (v. G. Zampaglione, Diritto e Pratica Consolari, vol. I).

Mentre si rimanda alla terza edizione del “**Codice delle Convenzioni di diritto internazionale privato e processuale**” (Pocar, Treves, Clerici, De Cesari, Trombetta-Panigadi. Giuffrè editore) per la consultazione del testo delle Convenzioni bilaterali (e non solo), si ritiene utile elencarne l’oggetto:

ARGENTINA : Convenzione relativa all’assistenza giudiziaria ed al riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile (Roma, 9.12.1987 – resa esecutiva in Italia con L. n. 532 del 22.11.1988 – G.U. 292 del 14.12.1988);

AUSTRIA: Convenzione aggiuntiva alla Convenzione dell’Aja del 1° marzo 1954 concernente la procedura civile (Vienna 30.6.1975 – L. n.342 del 2.5.1977 – G.U. 173 del 27.6.1977);

BRASILE: Trattato relativo all’assistenza giudiziaria e al riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile (Roma, 17.10.1989 – L. n. 336 del 18.8.1993 – G.U. 204 del 31.8.1993);

BULGARIA: Convenzione per l’assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze in materia civile (Roma, 18.5.1990 – L. n. 338 del 18.8.1993 – G.U. 204 del 31.8.1993);

CINA: Trattato per l’assistenza giudiziaria in materia civile (Pechino, 20.5.1991 – L. n. 199 del 4.3.1994 – G.U. 71 del 26.4.1994);

CITTA’ DEL VATICANO: Convenzione per la notificazione degli atti in materia civile e commerciale con dichiarazione annessa (Roma 6.9.1932 – L. n. 379 del 13.4.1933 – G.U. 107 dell’8.5.1933);

EGITTO: Convenzione sulle notificazioni degli atti, sulle commissioni rogatorie e sulla collaborazione giudiziaria e gli studi giuridici in materia civile, commerciale e di stato delle persone (Roma, 2.4.1974 – L. n. 619 del 9.5.1977 – G.U. 235 del 30.8.1977);

FRANCIA: Convenzione concernente la reciproca assistenza giudiziaria e sul rilascio degli atti di stato civile (Roma, 12.1.1955 – L. n. 155 del 19.2.1957 – G.U. 87 del 4.4.1957);

GIAPPONE: Scambio di note per la reciproca assistenza giudiziaria in materia civile e penale (Tokyo, 5.10.1937 – RD n. 574 del 17.3.1938 – G.U. 119 del 27.5.1938);

GRAN BRETAGNA : Convenzione per l’assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale (Londra, 17.12.1930 – L. n. 373 del 31.3.1932 – G. U. 98 del 28.4.1932). In vigore anche con Australia, Canada, Kenia, Malaysia, Nuova Zelanda, Singapore, Sri Lanka, St. Kitts and Nevis, St. Lucia, St. Vincent e Grenadine, Tanzania, Tonga, Tuvalu, Vanuatu);

JUGOSLAVIA: Convenzione per la reciproca assistenza giudiziaria in materia civile e amministrativa (Roma, 3.12.1960 – L. n. 1368 del 12.8.1962 – G.U. 237 del 20.9.1962). In vigore anche con Bosnia-Erzegovina, Croazia, Macedonia, Slovenia;

KUWAIT: Accordo sulla cooperazione giudiziaria, il riconoscimento e l’esecuzione di sentenze in materia civile (Al Kuwait 11.12.2002 - L. n. 209 del 28.7.2004 – G.U. 189 del 13.8.2004)

LIBANO: Convenzione relativa alla reciproca assistenza giudiziaria in materia civile, commerciale e penale, all'esecuzione delle sentenze e delle decisioni arbitrali e all'estradizione (Beirut, 10.7.1970 – L. n. 87 del 12.2.1974 – G.U. 91 del 5.4.1974);

MAROCCO: Convenzione di reciproco aiuto giudiziario, di esecuzione delle sentenze e di estradizione (Roma, 12.2.1971- L. n. 1043 del 12.12.1973 – G.U. 83 del 28.3.1974);

POLONIA: Convenzione per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile (Varsavia, 28.4.1989 – L. n. 338 del 5.10.1991 – G.U. 256 del 31.10.1991);

REPUBBLICA CECA E REPUBBLICA SLOVACCA: Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia civile e penale (Praga, 6.12.1985 – L. n. 396 del 30.11.1989 – G.U. 291 del 14.12.1989);

ROMANIA: Convenzione concernente l'assistenza giudiziaria in materia civile e penale (Bucarest, 11.11.1972 – L. n. 127 del 20.2.1975 – G.U. 112 del 29.4.1975);

RUSSIA: Convenzione sull'assistenza giudiziaria in materia civile (Roma, 25.1.1979 – L. n. 766 dell'11.12.1985 – G.U. 303 del 27.12.1985). In vigore anche con Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldova, Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan);

SAN MARINO: Convenzione di amicizia e buon vicinato (come modificata dall'accordo firmato a Roma il 28.2.1946) – Roma, 31.3.1939 – L. n. 1320 del 6.6.1939- G.U. 217 del 16.9.1939;

SPAGNA: Convenzione concernente l'assistenza giudiziaria, il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale (Madrid, 22.5.1973 – L. n. 605 del 1° settembre 1977 – G.U. 233 del 27.8.1977);

TUNISIA: Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia civile, commerciale e penale, al riconoscimento e all'esecuzione delle sentenze e delle decisioni arbitrali e all'estradizione (Roma, 15.11.1967- L. n. 267 del 28.1.1971 – G.U. 128 del 21.5.1971);

TURCHIA: Convenzione concernente la protezione giudiziaria, l'assistenza reciproca delle autorità giudiziarie in materia civile e penale e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie (Roma, 10.8.1926 – L. n. 1076 del 26.4.1930 – G.U. 199 del 26.8.1930);

UNGHERIA: Convenzione sull'assistenza giudiziaria in materia civile (Budapest, 26.5.1977 – L. n. 512 del 23.7.1980 – G.U. n. 241 del 3.9.1980).

Nei casi in cui la trasmissione degli atti da notificare ai sensi di una Convenzione bilaterale debba avvenire per “**via diplomatica normale**”, l'Ufficiale giudiziario trasmetterà la documentazione **direttamente** all'Ambasciata italiana competente che, a sua volta, ne curerà l'inoltro alle Autorità locali.

La Convenzione dell'Aja del 15.11.1965 – relativa alla notifica all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale – ha sostituito (art. 22)

nei rapporti fra gli Stati che l'hanno ratificata, gli articoli da 1 a 7 della **Convenzione dell'Aja del 1° marzo 1954 sulla procedura civile**.

Per una rapida consultazione delle due Convenzioni multilaterali sopracitate, si raccomanda di visitare il sito della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato (http://hcch.e-vision.nl/index_en.php?act=conventions.status&cid=).

Oltre al testo integrale delle Convenzioni sono indicate le Autorità centrali designate alla ricezione delle richieste di notificazione o comunicazione, nonché le eventuali dichiarazioni e/o riserve di ciascun Paese rispetto all'applicabilità di determinate modalità di trasmissione.

Il sito è periodicamente aggiornato.

Il **Regolamento (CE)1348/2000**, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, prevale sulle norme contenute negli accordi o intese bilaterali o multilaterali aventi lo stesso ambito di applicazione conclusi dagli Stati membri e, in particolare, sul protocollo allegato alla Convenzione di Bruxelles del 27.9.1968 e sulla Convenzione dell'Aja del 15.11.1965, nelle relazioni fra gli Stati membri che ne sono parti.

Le informazioni sono disponibili al seguente indirizzo Internet: http://europa.eu.int/comm/justice_home/judicialatlascivil/html/index.htm

Il Regolamento non si applica alla Danimarca.

Per i Paesi con i quali non sono in vigore accordi in materia di assistenza giudiziaria, la notifica deve essere richiesta, senza spese, a cura dell'Ufficiale giudiziario, ai sensi degli **articoli 30 e 75 del DPR 5.1.1967, n. 200**, mediante invio di due copie dell'atto (con traduzione giurata, se il destinatario è straniero) **direttamente** alle Rappresentanze diplomatico-consolari territorialmente competenti.

Gli indirizzi sono reperibili su Internet (www.esteri.it).

Ad adempimenti conclusi la Rappresentanza italiana all'estero restituisce a sua volta **direttamente** all'Autorità giudiziaria richiedente la seconda copia dell'atto con la relata di avvenuta notifica o con la documentazione attestante la mancata consegna.

“Soltanto nei casi in cui risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle Convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del DPR 200/67” sono applicabili le disposizioni dell'art. 142 c.p.c.

Così recita il terzo comma dell'articolo predetto, aggiunto ai due precedenti dall'art. 9 della legge 6 febbraio 1981, n. 42 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alla notifica all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, adottata a l'Aja il 15 novembre 1965), quale conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale 2 febbraio 1978, n. 10.

La Convenzione del 1965, infatti, a differenza di altri accordi, per la prima volta si preoccupa di regolare (artt. 15 e 16), anche gli effetti derivanti dalla trasmissione e dalla consegna dell'atto, allo scopo di portare effettivamente l'atto stesso a

conoscenza del destinatario e, di conseguenza, precisare il momento in cui la notificazione deve ritenersi conclusa e produttiva di effetti giuridici.

Poiché, come noto, l'Italia e **Taiwan (Repubblica di Cina)** non intrattengono relazioni diplomatiche, la notifica di atti giudiziari nei confronti di soggetti colà residenti deve essere eseguita necessariamente ex articolo 142 c.p.c., mediante invio della documentazione, debitamente tradotta in cinese, all'Ufficio Italiano di Promozione Economica, Commerciale e Culturale (**Italian Economic, Trade & Cultural Promotion Office – World Trade Center 333 Keelung Road, Suite 1808 Floor 18-110 – Taipei, Taiwan R.O.C.**) che ne curerà la consegna al destinatario mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o, qualora ciò non fosse possibile, con altro idoneo sistema di comunicazione.

Qualora il destinatario straniero di un atto sia **irreperibile** in Italia e venga disposta dalla competente Autorità giudiziaria italiana la notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c., si raccomanda di indicare o il luogo di nascita o quello di ultima residenza all'estero dell'interessato.

In detta ipotesi, l'applicazione delle modalità di cui all'art. 143cpc presuppone una collaborazione dello Stato straniero che, su richiesta dell'Autorità consolare italiana, riceva l'atto per l'affissione alla casa comunale straniera.

In assenza dei dati anagrafici sopra menzionati, l'atto viene restituito senza adempimento.

Per quanto riguarda **Cuba**, Paese non firmatario di Convenzioni multilaterali in materia di assistenza giudiziaria in campo civile, né di accordi bilaterali con l'Italia, si ricorda che l'ordinamento giuridico cubano non consente alle Rappresentanze straniere di effettuare direttamente le notifiche di atti giudiziari a propri cittadini e configura le stesse come commissioni rogatorie il cui espletamento viene effettuato dai competenti tribunali locali.

Pertanto l'atto da notificare (3 copie con traduzione giurata in lingua spagnola) va trasmesso dall'Ufficiale giudiziario italiano all'Ambasciata d'Italia a L'Avana, accompagnato da una Nota predisposta dal Ministero della Giustizia (Direzione Generale della Giustizia Civile – Ufficio II, centralino 06-68851), che specifichi anche entro quale data la notifica deve essere effettuata.

Le Autorità cubane impiegano mediamente 90 giorni per l'espletamento.

Le notifiche al personale accreditato presso le Rappresentanze diplomatiche straniere e le Organizzazioni internazionali in Italia, agli Stati esteri chiamati in causa in persona dell'Ambasciatore visto quale rappresentante dello Stato o con riferimento all'Ambasciata in Italia e alla Ambasciate estere chiamate in causa impersonalmente o in persona dell'Ambasciatore pro tempore, vanno indirizzate al **Cerimoniale diplomatico della Repubblica - Ufficio II.**

